Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 11 novembre 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966, n. 915.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Clinica odontoiatrica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 26 aprile 1966, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica odontoiatrica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 12 agosto 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 142. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, addì 26 del mese di aprile in Cagliari in una sala del Palazzo dell'Università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904 domiciliato per la carica presso il Rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 28 marzo 1966 (All. *A*);

on.le Lucio Abis, nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (All. *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 3 marzo 1966 (All. *C*).

Premesso

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62, e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per la istituzione di un posto professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della medesima Università;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di « Clinica odontoiatrica »;

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 3 marzo 1966 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (All. *C*);

e) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (All. *D*), il Senato accademico (All. *E*) e il Consiglio di amministrazione (All. *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica odontoiatrica » e di autorizzare il rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (Sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.600.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari la somma di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna, si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto. è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Clinica odontoiatrica ».

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa Amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di « Clinica odontoiatrica ».

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diventerà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore: Giuseppe PERETTI
L'assessore al lavoro e pubblica istruzione: Lucio ABIS
L'ufficiale rogante: Gesuino PIGA

Registrato a Cagliari, addì 28 aprile 1966, al n. 5267/1. Vol. n. — . — *Gratis.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966, n. **916**.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Medicina del lavoro » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 26 aprile 1966, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Medicina del lavoro » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 12 agosto 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 141. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, addì 26 del mese di aprile in Cagliari in una sala del Palazzo dell'Università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904 domiciliato per la carica presso il Rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 28 marzo 1966 (All. *A*);

on.le Lucio Abis, nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (All. *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 3 marzo 1966 (All. *C*).

Premesso

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62, e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 8 ottobre 1959, n. 16, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della medesima Università;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di « Medicina del lavoro »;

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 3 marzo 1966 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (All. *C*);

e) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (All. *D*), il Senato accademico (All. *E*) e il Consiglio di amministrazione (All. *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di « Medicina del lavoro » e di autorizzare il rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (Sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.600.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari la somma di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna, si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Medicina del lavoro ».

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa Amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di « Medicina del lavoro ».

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si inten-

derà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diventerà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore: Giuseppe PERETTI

L'assessore al lavoro e pubblica istruzione: Lucio ABIS

L'ufficiale rogante: Gesuino PIGA

Registrato a Cagliari, addì 28 aprile 1966, al n. 5266/1, Vol. n. — — *Gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966, n. **917**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue, A.V.I.S., con sede in Milano.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue, A.V.I.S., con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **918**.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Cortina d'Ampezzo.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Cortina d'Ampezzo con atto 10 settembre 1965, numero 200 di repertorio, a rogito notaio dott. Acquaderni, di un appezzamento di terreno di mq. 1479, sito nel detto Comune, identificato nel libro fondiario con la P.F. 7428/I compreso sulla P.T. 385 di Cortina d'Ampezzo, per essere destinato alla costruzione della nuova sede del Comando di tenenza della Guardia di finanza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. **919**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Napoli.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 5 settembre 1964, integrato con dichiarazione del 9 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Napoli, ed all'istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. **920**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di S. Elena Vedova, nel comune di Dolegna del Collio (Gorizia).

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 11 novembre 1935, integrato con altro decreto del 4 novembre 1965 e con tre dichiarazioni rispettivamente dell'8 giugno, 4 novembre stesso anno e 18 aprile 1966, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di S. Elena Vedova, in frazione Mernico del comune di Dolegna del Collio (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 151. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Aqaba (Giordania) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Amman.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Aqaba (Giordania) una Agenzia consolare alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Amman.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Registro n. 250, *foglio n.* 279

(8850)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1966.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, numero 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temperanea;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 25 giugno 1966;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 2 settembre 1966;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 marzo 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1966)	3 ottobre 1966	2 aprile 1967
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 ottobre 1966)	20 ottobre 1966	19 aprile 1967
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1966)	3 ottobre 1966	2 aprile 1967
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, Enti o industrie estere (con validità fino al 31 ottobre 1966)	1° novembre 1966	30 aprile 1967
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1966)	29 ottobre 1966	28 aprile 1967
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1966)	29 ottobre 1966	28 aprile 1967
7. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 ottobre 1966)	4 ottobre 1966	3 aprile 1967
8. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per l'estrazione del metallo pregiato contenuto sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 28 ottobre 1966)	4 ottobre 1966	3 aprile 1967
9. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 ottobre 1966)	29 ottobre 1966	28 aprile 1967
10. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1966)	7 ottobre 1966	6 aprile 1967
11. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 ottobre 1966)	29 ottobre 1966	28 aprile 1967
12. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 mtl. per ½ chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo « popeline » finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1966)	21 ottobre 1966	20 aprile 1967
13. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 ottobre 1966)	11 ottobre 1966	10 aprile 1967

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
14. Lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate (con validità fino al 29 ottobre 1966)	30 ottobre 1966	29 aprile 1967
15. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1966)	26 ottobre 1966	25 aprile 1967
16. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1966)	11 ottobre 1966	10 aprile 1967
17. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 ottobre 1966)	26 ottobre 1966	25 aprile 1967
18. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1966)	25 ottobre 1966	24 aprile 1967
19. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 ottobre 1966)	29 ottobre 1966	28 aprile 1967
20. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 ottobre 1966)	26 ottobre 1966	25 aprile 1967
21. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 31 ottobre 1966)	1° novembre 1966	30 aprile 1967
22. Olio di anilina ed acetone, per la produzione di solfocloruro di prima e seconda cristallizzazione (con validità fino al 5 ottobre 1966)	6 ottobre 1966	5 aprile 1967
23. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1966)	20 ottobre 1966	19 aprile 1967
24. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero; nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 ottobre 1966)	7 ottobre 1966	6 aprile 1967
25. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare la edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 ottobre 1966)	26 ottobre 1966	25 aprile 1967
26. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 ottobre 1966)	9 ottobre 1966	8 aprile 1967
27. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio e di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 ottobre 1966)	4 ottobre 1966	3 aprile 1967
28. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1966)	14 ottobre 1966	13 aprile 1967
29. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 ottobre 1966)	26 ottobre 1966	25 aprile 1967
30. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1966)	3 ottobre 1966	2 aprile 1967
31. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 ottobre 1966)	6 ottobre 1966	5 aprile 1967

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

(9022)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8853)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Società per azioni « Norditalia Assicurazioni », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Norditalia Assicurazioni », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza e in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Norditalia Assicurazioni », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi.

Roma, addì 24 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8830)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 12 dello statuto predetto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, è composto come segue:

Genzini dott. Camillo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cremona, con funzioni di presidente;

Molesini rag. Gianfranco, in rappresentanza del comune di Cremona;

Zaffanella p. i. Renzo, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Cremona.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8829)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8854)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 0,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8855)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 ottobre 1966

(8772) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966

Sostituzione di un membro della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 1966, con il quale venivano nominati i componenti della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria per il triennio 1° ottobre 1966-30 settembre 1969;

Vista la lettera P.R.S. 7/480 del 25 ottobre 1966, con la quale l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie comunica che il proprio rappresentante nella Commissione predetta, ing. Antonio Briozzo, ha cessato il rapporto di lavoro per intervenute dimissioni, e designa per tale incarico l'ing. Ferruccio Barbera;

Ritenuta necessaria la sostituzione del predetto ingegner Antonio Briozzo;

Decreta:

L'ing. Ferruccio Barbera è nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione dell'ing. Antonio Briozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1966

(9024) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.

Istituzione di una Sezione doganale presso i Magazzini generali della « Rivalta Scrivia S.p.A. », con sede in Tortona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 12 e 76 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto l'art. 14 del regio decreto 16 gennaio 1927, numero 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti Magazzini generali;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942 e successive modificazioni riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e per il commercio 25 agosto 1966, che autorizza la « Rivalta Scrivia S.p.A. - Sviluppo traffici internazionali » con sede in Genova, via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi n. 1/15, ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Ritenuta la necessità di organizzare i servizi doganali presso i predetti Magazzini generali siti nel comune di Tortona, frazione Rivalta Scrivia;

Decreta:

Art. 1.

Alle condizioni previste dall'art. 76, secondo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, è istituita la Sezione doganale presso i Magazzini generali della Rivalta Scrivia S.p.A. siti in comune di Tortona, frazione Rivalta Scrivia.

Art. 2.

La predetta Sezione doganale è posta alle dipendenze della Dogana di Genova dalla quale le saranno attribuite le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro: PRETI

(9043)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Coefficiente di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare alla imposta complementare progressiva per l'anno 1967, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per 2 gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1966
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 149

(9021)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Segni (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.157.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8893)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Genzano di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.773.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8894)

Autorizzazione al comune di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Castrocielo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.395.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8895)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Samoggia in comune di Bazzano (Bologna). (Rettifica di decreto). luglio

Con decreto 20 giugno 1966, n. 1007, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato rettificato il decreto interministeriale 15 luglio 1959, n. 1133 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 novembre 1959, n. 286), per quanto riguarda la estensione del terreno di cui al mappale 223 che risultò di Ha. 0.07.75 invece di Ha. 0.01.75 come indicato nel precedente decreto e di conseguenza la superficie totale dell'intera zona da passare al patrimonio dello Stato è di complessivi Ha. 1.81.99.

(8955)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 10 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	—	624,92	624,90	624,92	624,90	624,91	624,90	624,90	624,92
$ Can.	577,58	—	577,75	577,50	577,75	577,50	577,65	577,50	577,50	577,50
Fr. Sv.	144,46	—	144,60	144,57	144,50	144,46	144,53	144,57	144,46	144,52
Kr. D.	90,42	—	90,43	90,40	90,40	90,41	90,405	90,40	90,41	90,41
Kr. N.	87,48	—	87,47	87,47	87,45	87,48	87,46	87,47	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,80	—	120,85	120,82	120,75	120,80	120,81	120,82	120,80	120,80
Fol.	172,71	—	172,67	172,67	172,75	172,70	172,665	172,67	172,72	172,70
Fr. B.	12,50	—	12,5020	12,5010	12,485	12,50	12,50125	12,5010	12,50	12,50
Franco francese	126,32	—	126,51	126,515	126,50	126,33	126,515	126,515	126,33	126,52
Lst.	1744,28	—	1743,75	1743,975	1744 —	1744,20	1743,90	1743,975	1744,20	1743,95
Dm. occ.	157,09	—	157,11	157,095	157 —	157,11	157,085	157,095	157,11	157,10
Scell. Austr.	24,17	—	24,18	24,18	24,15	24,17	24,181	24,18	24,17	24,175
Escudo Port.	21,76	—	21,76	21,765	21,75	21,76	21,755	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,44	10,4350	10,44	10,43	10,434	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 10 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	577,575
1 Franco svizzero	144,55
1 Corona danese	90,402
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	120,815
1 Fiorino olandese	172,667
1 Franco belga	12,501
1 Franco francese	126,515
1 Lira sterlina	1743,937
1 Marco germanico	157,09
1 Scellino austriaco	24,18
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,434

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Domenico Caputi, nato a Sambiase (Catanzaro) l'8 gennaio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze politiche conseguito presso l'Università di Firenze il 28 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

Il dott. Disma Pallaro, nato a Cerea (Verona) il 7 ottobre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Chimica conseguito presso l'Università di Ferrara il 15 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

Il dott. Benito Neri, nato a Medolla (Modena) il 21 novembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Modena il 7 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

Il dott. Francesco Marinosci, nato a Taranto il 25 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 25 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Bruno Laurenti, nato a Oricola (L'Aquila) il 12 febbraio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma il 9 dicembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8835)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1966, registro n. 87, foglio n. 51 è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica De Leo Giuseppe avverso la decisione del provveditore agli studi di Messina numero 60312 del 2 febbraio 1965, reiettiva del ricorso gerarchico da lui avanzato a quell'Ufficio avverso la mancata sua nomina, per l'anno scolastico 1964-65, a supplente di educazione fisica presso la Scuola media di Ganzirri.

(8836)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Pulsano (località Seno Monticello) (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 settembre 1966, è stato rettificato il precedente decreto in data 12 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1961, concernente la dismissione dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato dell'area di mq. 822,75 sita sulla costiera del comune di Pulsano riportata in catasto al foglio n. 14, particella n. 188 del comune di Pulsano.

In base a detta rettifica, la zona dismessa dal pubblico Demanio marittimo, riportata in catasto al foglio n. 14, particella n. 188 del comune di Pulsano, ha una superficie di mq. 1240, e non di mq. 822,75.

(8608)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cantalupo nel Sannio

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1966, n. 12797/5269, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Barbieri Luigi, nato a Cantalupo nel Sannio il 6 settembre 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in Cantalupo del Sannio, estese mq. 260, riportate in catasto alle particelle numeri 137, 138 e 139 (parte) del foglio di mappa n. 5 del comune di Cantalupo del Sannio e nella planimetria tratturale con i numeri 137, 138 e 139-*b*.

(8745)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orta Nova

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1966, n. 14729/5539, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla K.R.A.F.T. - S.p.A., con sede in Alessandria, piazza Goito n. 11, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Ofanto » in Orta Nova estese mq. 11.480 riportate in catasto alle particelle numeri 82 (a frazionare) e 29 (a frazionare) del foglio di mappa n. 32 del comune di Orta Nova e nella planimetria tratturale con i numeri 134-*b* e 134-*e*.

(8746)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, numero 16446/5827, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Atessa della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in agro di Atessa e Scerni estesa mq. 900 riportata nel nuovo catasto terreni alla particella n. 199-*b* del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 142-*b*.

(8747)

Scioglimento degli Organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Gorizia e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 1° ottobre 1966 il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Gorizia sono sciolti ed il dott. Francesco Polacco è nominato commissario governativo del Consorzio medesimo fino al 30 aprile 1967, con i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo, nonchè con quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1966, e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti previsti dall'art. 2364 del Codice civile.

(8822)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di San Vito al Tagliamento (circondario di Pordenone) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto n. 300.16.III.93/2.432, in data 7 ottobre 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di San Vito al Tagliamento (circondario di Pordenone) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(8683)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore al Metauro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore al Metauro (Pesaro), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 25 ottobre 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore al Metauro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore al Metauro (Pesaro), in amministrazione straordinaria, l'avv. Vittorio Pieretti è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9041)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cassano Murge (Bari) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cassano Murge (Bari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cassano Murge (Bari) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Governatore: CARLI

(9042)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % Serie ordinaria trentennali; 6 % Serie ordinaria ventennali; 5,50 % Serie speciale « Società Edison »; 6 % Serie speciale « Società Edison »; 6 % Serie speciale « Società Montecatini ».

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1966, con inizio alle ore 8,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie ordinaria trentennali:

estrazione a sorte di:
n. 228 titoli di L. 2.500
» 456 titoli di » 5.000
» 5.435 titoli di » 12.500
» 2.628 titoli di » 25.000

in totale n. 8.747 titoli per il complessivo valore nominale di L. 136.487.500;

b) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie ordinaria ventennali:

estrazione a sorte di:
n. 12.052 titoli di L. 12.500
» 7.630 titoli di » 25.000
» 50.292 titoli di » 50.000
» 18.394 titoli di » 500.000
» 2.072 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000

in totale n. 90.455 titoli per il complessivo valore nominale di L. 14.200.000.000;

c) in ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison »:

2ª emissione
estrazione a sorte di:
n. 813 titoli di L. 12.500
» 1.218 titoli di » 25.000

in totale n. 2.031 titoli per il complessivo valore nominale di L. 40.612.500;

d) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Edison »:

1) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 3ª emissione, di:
n. 356 titoli di L. 25.000
» 366 titoli di » 50.000
» 903 titoli di » 100.000
» 398 titoli di » 500.000

in totale n. 2.023 titoli per il complessivo valore nominale di L. 316.500.000;

2) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª emissione, di:
n. 252 titoli di L. 25.000
» 380 titoli di » 50.000
» 507 titoli di » 100.000
» 481 titoli di » 500.000

in totale n. 1.620 titoli per il complessivo valore nominale di L. 316.500.000;

3) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª emissione, di:
n. 260 titoli di L. 25.000
» 338 titoli di » 50.000
» 946 titoli di » 100.000
» 767 titoli di » 500.000

in totale n. 2.311 titoli per il complessivo valore nominale di L. 501.500.000;

4) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 6ª emissione, di:
n. 196 titoli di L. 25.000
» 256 titoli di » 50.000
» 713 titoli di » 100.000
» 579 titoli di » 500.000

in totale n. 1.744 titoli per il complessivo valore nominale di L. 378.500.000;

e) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Montecatini »:

estrazione a sorte di:
n. 192 titoli di L. 25.000
» 392 titoli di » 50.000
» 1.206 titoli di » 100.000
» 1.180 titoli di » 500.000

in totale n. 2.970 titoli per il complessivo valore nominale di L. 735.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1966

Il direttore generale: FERRARI

(9052)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1966-67, un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali d'istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui allo art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e della Unniversità o dell'Istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

d) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

e) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

f) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

g) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo lo espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dallo esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di Istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segreterio.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però, nei limiti del numero delle 5 borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1966-67 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due Istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dello anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i Convitti nazionali o presso i Convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli Enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1966.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istiuti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ELKAN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1966
Registro n. 92 *Pubblica istruzione, foglio n.* 195

Ripartizione delle borse e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse di riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	N. delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del R. D. 11.2.1941 N. 229
Radiotecnica e laboratorio negli Istituti tecnici industriali per radiotecnici	3	Laurea in ingegneria industriale o in fisica
Tecnologia meccanica e laboratorio negli Istituti tecnici industriali	2	Laurea in ingegneria industriale

(8939)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del bando di concorso per esami a ventisei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 7 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 20 settembre 1966, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ventisei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che, successivamente all'emanazione del suddetto decreto, è stato presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge di iniziativa governativa, recante modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza, contemplante, fra l'altro, il trasferimento al settore dell'Amministrazione civile dell'interno degli attuali ruoli del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, della stessa Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che, in particolare, il menzionato disegno di legge prevede che il ruolo dei segretari di polizia, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 98, cessi di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e venga trasferito all'Amministrazione civile dell'interno, assumendo la denominazione di ruolo della carriera di concetto amministrativa, con le qualifiche e le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 171 e 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che la prevista trasformazione del suddetto ruolo comporterebbe anche, di conseguenza, una revisione dei programmi di esame dei pubblici concorsi per l'accesso a tale carriera; e ravvisata, pertanto, l'opportunità di sospendere i concorsi stessi, durante il corso della richiamata iniziativa legislativa;

Ritenuto, per quanto sopra, di revocare il suddetto proprio decreto 7 luglio 1966;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 7 luglio 1966, di cui alle premesse, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ventisei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1966
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 171

(9128)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965, registro n. 45 Esercito, foglio n. 234, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1966, registro n. 6 Esercito, foglio n. 323, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Tenuto conto che la situazione degli organici dei subalterni in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri consente l'immissione in ruolo di un altro candidato risultato idoneo nel concorso di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1965;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel cocorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965, citato nelle premesse:

1. Ten. CC. cpl. Solinas Giovanni Maria, nato il 16 aprile 1939 . . . punti 42,64
2. Ten. CC. cpl. Orru Aldo Gian Carlo, nato il 10 settembre 1935 . . . » 42,62
3. Ten. CC. cpl. Moscatelli Domenico, nato il 10 febbraio 1936 . . . » 42,40
4. Ten. CC. cpl. D'Errico Filippo, nato il 14 ottobre 1940 . . . » 42,20
5. S. Ten. CC. cpl. Razza Antonino, nato il 24 febbraio 1938 . . . » 42,12
6. Ten. CC. cpl. Mesturini Guido Mario, nato il 4 maggio 1937 . . . » 41,94
7. Ten. CC. cpl. Omizzolo Silvio, nato il 3 febbraio 1937 . . . » 41,77
8. Ten. CC. cpl. Mambor Michele, nato il 9 maggio 1941 . . . » 40,53
9. Cap. CC. cpl. Di Giovine Nicola, nato il 9 gennaio 1934 . . . » 40,35
10. S. Ten. CC. cpl. Casilli Edoardo, nato l'11 ottobre 1942 . . . » 40,24
11. S. Ten. CC. cpl. Bonaventura Umberto, nato il 20 ottobre 1939 . . . » 40,22
12. Ten. CC. cpl. Chiaramonte Baldassare, nato l'11 aprile 1936 . . . » 40,01
13. Ten. CC. cpl. Marrocco Roberto, nato il 3 febbraio 1938 . . . » 39,60
14. Ten. CC. cpl. Salemme Luigi, nato il 6 agosto 1934 . . . » 39,58
15. S. Ten. CC. cpl. Barone Giuseppe, nato il 19 agosto 1938 . . . » 39,55
16. S. Ten. CC. cpl. Castagna Giuseppe, nato il 13 aprile 1938 . . . » 39,52
17. Ten. CC. cpl. Capano Nicola, nato il 24 marzo 1936 . . . » 39,36
18. Ten. CC. cpl. Panchetti Alberto, nato il 20 aprile 1934 . . . » 39,33
19. S. Ten. CC. cpl. Perrone Luigi, nato il 16 agosto 1943 . . . » 39,28
20. S. Ten. CC. cpl. Di Ruocco Francesco, nato il 20 gennaio 1938 . . . » 39,18
21. Ten. CC. cpl. Passarelli Nicola, nato il 25 gennaio 1942 . . . » 39,04
22. Ten. CC. cpl. Pinci Luigi, nato il 22 ottobre 1941 . . . » 38,95
23. Ten. CC. cpl. Risso Pietro Antonio, nato il 27 novembre 1937 . . . » 38,89
24. S. Ten. CC. cpl. Panaccia Luciano, nato il 24 aprile 1940 . . . » 38,80
25. Ten. CC. cpl. Carboni Antonino, nato il 18 gennaio 1940 . . . punti 38,69
26. Ten. CC. cpl. Coppolino Natale, nato il 4 luglio 1936 . . . » 38,63
27. Ten. CC. cpl. De Sanctis Luigi, nato l'11 gennaio 1939 . . . » 38,54
28. S. Ten. CC. cpl. Barone Ugo, nato il 28 febbraio 1938 . . . » 38,39
29. Ten. CC. cpl. Mosciatti Mario, nato il 25 febbraio 1937 . . . » 38,36
30. Ten. CC. cpl. Leotta Sebastiano, nato il 22 giugno 1938 . . . » 38,34
31. Ten. CC. cpl. Pomi Domenico, nato il 9 gennaio 1942 . . . » 38,29
32. Ten. CC. cpl. Toma Salvatore, nato il 27 novembre 1936 . . . » 38,27
33. Ten. CC. cpl. Portoghese Nicola, nato il 7 agosto 1936 . . . » 38,23
34. Ten. CC. cpl. Storico Simone, nato il 3 settembre 1935 . . . » 38,10
35. S. Ten. CC. cpl. Contaldi Luigi Antonio, nato il 23 marzo 1938 . . . » 37,94
36. Ten. CC. cpl. Gallese Pietro Luigi, nato il 20 maggio 1938 . . . » 37,93
37. S. Ten. CC. cpl. Regina Giuseppe, nato il 7 ottobre 1942 . . . » 37,90
38. S. Ten. CC. cpl. Bolchi Luigi, nato il 13 gennaio 1943 . . . » 37,82
39. Ten. CC. cpl. Izzo Giuseppe, nato il 2 ottobre 1935 . . . » 37,81
40. Ten. CC. cpl. Marchisio Italo, nato il 28 dicembre 1938 . . . » 37,74
41. S. Ten. CC. cpl. Mazzaccara Nicolò Patrizio, nato il 10 giugno 1939 . . . » 37,66
42. Ten. CC. cpl. Unali Antonio, nato il 4 febbraio 1941 . . . » 37,56
43. Ten. CC. cpl. Pallanca Giacomo, nato il 5 agosto 1938 . . . » 37,24
44. S. Ten. CC. cpl. Belotti Stefano, nato il 22 novembre 1936 . . . » 37,17
45. S. Ten. CC. cpl. Palomba Filippo, nato il 20 agosto 1938 . . . » 36,75
46. S. Ten. CC. cpl. Viola Domenico, nato il 2 dicembre 1942 . . . » 36,55
47. S. Ten. CC. cpl. Stefanelli Giovanni, nato il 9 febbraio 1941 . . . » 36,50
48. S. Ten. CC. cpl. Foresti Giuseppe, nato il 19 marzo 1940 . . . » 36,43
49. Ten. CC. cpl. Mambor Giancarlo, nato il 3 febbraio 1942 . . . » 36,42
50. Ten. CC. cpl. Noto Salvatore, nato il 10 febbraio 1938 . . . » 36,37
51. Ten. CC. cpl. Schiavetti Giuseppe, nato il 6 agosto 1941 . . . » 36,35
52. S. Ten. CC. cpl. Lolli Giorgio, nato il 22 dicembre 1936 . . . » 36,34
53. S. Ten. CC. cpl. Razzano Giovanni, nato il 1° gennaio 1937 . . . » 35,92
54. Ten. CC. cpl. Lauta Nicola, nato il 3 gennaio 1937 . . . » 35,77
55. S. Ten. CC. cpl. Infante Domenico, nato il 21 novembre 1935 . . . » 35,44
56. S. Ten. CC. cpl. Vlaic Filippo, nato il 26 giugno 1941 . . . » 35,20
57. S. Ten. CC. cpl. Rossetti Antonio, nato il 5 agosto 1940 . . . » 35,18
58. S. Ten. CC. cpl. Gastaldi Cesare, nato l'11 aprile 1938 . . . » 35,10
59. S. Ten. CC. cpl. Petraia Maurizio, nato il 14 agosto 1942 . . . » 34,67
60. S. Ten. CC. cpl. Scalamandrè Ciro, nato il 20 marzo 1942 . . . » 34,62
61. S. Ten. CC. cpl. Roca Generoso, nato il 1° maggio 1941 . . . » 34,38
62. S. Ten. CC. cpl. Piscopo Crescenzo, nato il 25 aprile 1940 . . . » 34,13
63. S. Ten. CC. cpl. Recupero Carmelo, nato il 2 marzo 1942 . . . » 33,72

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti

candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Solinas Giovanni Maria . punti 42,64
2. Orrù Aldo Gian Carlo » 42,62
3. Moscatelli Domenico » 42,40
4. D'Errico Filippo » 42,20
5. Razza Antonino » 42,12
6. Mesturini Guido Mario » 41,94
7. Omizzolo Silvio » 41,77
8. Mambor Michele » 40,53
9. Di Giovine Nicola » 40,35
10. Casilli Edoardo » 40,24
11. Bonaventura Umberto » 40,22

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Chiaramonte Baldassare . . . . punti 40,01
2. Marrocco Roberto » 39,60
3. Salemme Luigi » 39,58
4. Barone Giuseppe » 39,55
5. Castagna Giuseppe » 39,52
6. Capano Nicola » 39,36
7. Panchetti Alberto » 39,33
8. Perrone Luigi » 39,28
9. Di Ruocco Francesco » 39,18
10. Passarelli Nicola » 39,04
11. Pinci Luigi » 38,95
12. Risso Pietro Antonio » 38,89
13. Panaccia Luciano » 38,80
14. Carboni Antonino » 38,69
15. Coppolino Natale » 38,63
16. De Sanctis Luigi » 38,54
17. Barone Ugo » 38,39
18. Mosciatti Mario » 38,36
19. Leotta Sebastiano » 38,34
20. Pomi Domenico » 38,29
21. Toma Salvatore » 38,27
22. Portoghese Nicola » 38,23
23. Storico Simone » 38,10
24. Contaldi Luigi Antonio » 37,94
25. Gallese Pietro Luigi » 37,93
26. Regina Giuseppe » 37,90
27. Bolchi Luigi » 37,82
28. Izzo Giuseppe » 37,81
29. Marchisio Italo » 37,74
30. Mazzaccara Nicolò Patrizio » 37,66
31. Unali Antonio » 37,56
32. Pallanca Giacomo » 37,24
33. Belotti Stefano » 37,17
34. Palomba Filippo » 36,75
35. Viola Domenico » 36,55
36. Stefanelli Giovanni » 36,50
37. Foresti Giuseppe » 36,43
38. Mambor Giancarlo » 36,42
39. Noto Salvatore » 36,37
40. Schiavetti Giuseppe » 36,35
41. Lolli Giorgio » 36,34
42. Razzano Giovanni » 35,92
43. Lauta Nicola » 35,77
44. Infante Domenico » 35,44
45. Vlaic Filippo » 35,20
46. Rossetti Antonio » 35,18
47. Gastaldi Cesare » 35,10
48. Petraia Maurizio » 34,67
49. Scalamandrè Ciro » 34,62
50. Roca Generoso » 34,28
51. Piscopo Crescenzo » 34,13
52. Recupero Carmelo » 33,72

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 21 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1966
Registro n. 59 *Difesa-Esercito, foglio n.* 62

(8824)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1769, prot. n. 1841, in data 26 febbraio 1966, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1963;

Considerato che il dott. Aldo Sacchetti componente della Commissione è stato trasferito ad altra sede;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 300.XIII.II.13.C/12768, con cui è stato designato quale componente della Commissione, in sostituzione del dott. Aldo Sacchetti, il dott. Giulio Bacchelli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Bacchelli Giulio è nominato componente della Commissione di cui in premessa in sostituzione del dott. Aldo Sacchetti.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del predetto decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 19 ottobre 1966

Il medico provinciale: MARENZI

(8688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2437 in data 27 settembre 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del membro designato dalla Prefettura dott. Evandro De Petris trasferito in altra sede;

Vista la lettera n. 15916 del 21 ottobre 1966, con la quale la prefettura di Piacenza designa il direttore di sezione dott. Sebastiano Giucastro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sebastiano Giucastro, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Piacenza, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del dott. Evandro De Petris trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per 8 giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 26 ottobre 1966

Il medico provinciale reggente: BELLINO

(8776)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4602 in data 14 settembre 1966, con il quale il dott. Marco Curatola, invalido per servizio, veniva dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Albenga;

Vista l'istanza in data 11 ottobre 1966, con la quale il dott. De Filippis Giuseppe, classificatosi al 29° posto della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1964, chiede che gli vengano assegnate con diritto di priorità, nella sua qualità di invalido di guerra, le sedi richieste nella domanda in ordine di preferenza, che risultano essere quelle delle condotte comunali di Albenga e di Noli;

Accertato sussistere per il dott. De Filippis Giuseppe il diritto a beneficiare del collocamento obbligatorio di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con la legge 3 marzo 1963, n. 367, e, in conseguenza, ad essere dichiarato vincitore della condotta medica di Albenga, in sostituzione del dott. Curatola Marco;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. De Filippis Giuseppe, residente a Novi Ligure (Alessandria), via Marconi, 21, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Albenga ed, in conseguenza, è revocato il decreto di questo Ufficio n. 4602 in data 14 settembre 1966.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Albenga e dell'Ufficio del medico provinciale di Savona.

Savona, addì 25 ottobre 1966

Il medico provinciale: LOMBARDI

(8689)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3421 dell'11 maggio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Menfi e Porto Empedocle;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 7351 del 14 dicembre 1964;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei formata dalla citata Commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Bonfiglio Eugenio . . . . . . punti 61,325 su 120
2. Fodale Antonino . . . . . . » 56,730 »
3. Panepinto Ignazio . . . . . » 55,512 »
4. Cariana Alfonso . . . . . . » 54,750 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 25 ottobre 1966

Il medico provinciale: TUMMINIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7988, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Menfi e Porto Empedocle;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del Comune a fianco di ognuno indicata:

Bonfiglio Eugenio: Porto Empedocle (1ª condotta);
Fodale Antonino: Menfi (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 25 ottobre 1966

Il medico provinciale: TUMMINIA

(8777)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 562 in data 17 giugno 1964, con il quale venne bandito il concorso per condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 179 in data 14 gennaio 1965, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Considerato che detta Commissione ha ultimato i lavori concorsuali per cui si rende necessario provvedere all'approvazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Crociani Ines . . . . . . punti 65,1528 su 120
2. Paganelli Sara . . . . . . » 64,1014 »
3. Giuliani Marisa . . . . . . » 63,8310 »
4. Tamburini M. Luisa . . . . . » 63,7301 »
5. Bartolini Caterina . . . . . » 62,8475 »
6. Pazzi Elena . . . . . . » 61,5717 »
7. Tedaldi Renata . . . . . . » 59,2513 »
8. Franzoni Rosalba . . . . . » 59,1428 »
9. Olmeda M. Luisa . . . . . . » 58,3740 »
10. Mosconi Marisa . . . . . . » 57,3697 »
11. Evangelisti M. Giovanna . . . . » 56,7590 »
12. Brunazzi Anna . . . . . . » 56,6934 »
13. Pompili Pia . . . . . . » 56,4856 »
14. Lucchesi Emilia . . . . . . » 56,4060 »
15. Pompignoli A. Maria . . . . . » 54,2440 »
16. Bendandi Laura . . . . . . » 53,2800 »
17. Frattesi Barberina . . . . . » 51,9631 »
18. Suzzi Pasquina . . . . . . » 51,4420 »
19. Angelini Ester . . . . . . » 50,8784 »
20. Ceccarelli M. Giovanna . . . . » 48,8748 »
21. Pompignoli Paola . . . . . » 48,6760 »

22. Rocchi Giuseppina . . . . . punti 44,6100 su 120
23. Pazzini Irene . . . . » 43,5100 »
24. Cungi Silvana . . . . . . » 43,2176 »

Il presente decreto sarà inserto nel Foglio annunzi legali della Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 8 ottobre 1966

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 8 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Visto l'ordine delle preferenze delle sedi indicate dai candidati idonei nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Crociani Ines: Verghereto, 2ª condotta;
2) Paganelli Sara: Predappio, condotta unica;
3) Giuliani Marisa: Montescudo-Montecolombo, condotta cons.

Il presente decreto sarà inserto nel Foglio annunzi legali della Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 8 ottobre 1966

(8779) *Il medico provinciale:* ROBERTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2606 del 18 luglio 1966, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma;

Considerato che il dott. Michele Truncali vincitore della condotta medica del comune di Monchio delle Corti, ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 2606 del 18 luglio 1966;

Considerato che il dott. Gianfranco Gandi che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta del comune di Monchio delle Corti, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2606 del 18 luglio 1966 il dott. Gianfranco Gandi è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Monchio delle Corti in sostituzione del dott. Michele Truncali rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Monchio delle Corti.

Parma, addì 27 ottobre 1966

(8865) *Il medico provinciale:* SIGGIA

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1965, n. **10**.

Ordinamento dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 7 *settembre* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto di assistenza all'infanzia della provincia di Bolzano ha il compito di fornire ricovero ai bambini lattanti e divezzi che siano:

a) figli dei quali non si conoscono i genitori;

b) figli naturali riconosciuti dalla sola madre e questa si trovi in condizioni di povertà.

Sono pure ammessi nell'istituto, compatibilmente con il compito di cui al comma precedente, i bambini riconosciuti da entrambi i genitori, ovvero anche legittimi o legittimati, quando versino in stato di abbandono, purchè gli organi pubblici competenti abbiano disposto il ricovero con atto d'impegno non contenente limiti di tempo.

Art. 2.

La vigilanza diretta sull'istituto compete all'Assessore provinciale cui è demandata la materia dell'assistenza pubblica.

Art. 3.

L'Istituto ha un proprio bilancio, approvato dalla Giunta provinciale, incluso nella parte concernente gli stabilimenti speciali del bilancio generale della Provincia.

La retta giornaliera viene determinata, per ciascun esercizio finanziario, dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è demandata la materia dell'assistenza pubblica, sentito il parere della Federazione provinciale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Alle spese di gestione dell'istituto viene provveduto a sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, e eventuali successive modificazioni.

Qualora i bambini di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge non risultino appartenere alla provincia di Bolzano, le spese della loro assistenza nell'istituto sono addebitate all'Amministrazione provinciale nel cui territorio è compreso il domicilio di soccorso, a sensi degli articoli 5 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 e 6 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822.

Art. 4.

L'accettazione dei bambini viene fatta per consegna diretta all'Istituto, a sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, previa autorizzazione dell'Assessore provinciale cui è demandata la materia dell'assistenza pubblica.

Nei casi di ricovero di un bambino di cui non si conoscano i genitori, il direttore sanitario, nei modi che ritenga congrui e secondo le norme di cui al capo IV del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822, compie riservate indagini sulla identità della madre, allo scopo di conoscerne le condizioni sanitarie e di indurla, eventualmente, al riconoscimento.

Nei casi di presentazione di un bambino riconosciuto dalla sola madre, il direttore sanitario provvede ad accertare le condizioni sanitarie della madre, e quando ne ravvisi la necessità, la invita a soggiornare gratuitamente nell'Istituto per il tempo occorrente allo allattamento del proprio bambino.

Art. 5.

Trascorso il periodo di allattamento stabilito dal direttore sanitario, i bambini non ritenuti o ritirati dalle madri, sono assistiti nell'interno dell'istituto per il tempo necessario a prov-

vedere alla loro sistemazione in idonei istituti o presso allevatori esterni che abbiano i requisiti e assumano gli obblighi di cui all'art. 33 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822, e termina in ogni caso, salvo eccezioni stabilite dal direttore sanitario, al compimento del 18.mo mese di età.

Art. 6.

Qualora uno o entrambi i genitori naturali di un bambino ricoverato nell'Istituto chiedano la restituzione definitiva del figlio, questa può aver luogo solo previo atto formale di riconoscimento o di legittimazione.

Il riconoscimento e la legittimazione ovvero l'affiliazione e l'adozione devono essere agevolati e incoraggiati con opportuna opera di persuasione da parte del personale dell'Istituto.

Art. 7.

I servizi dell'Istituto si suddividono in:

a) servizi sanitari e assistenziali;

b) servizi amministrativi e generali.

Ai primi provvede in forma diretta il direttore sanitario, coadiuvato dall'economa, dall'assistente sanitaria, dall'ispettrice, dalle puericultrici e dalle inservienti addette ai reparti.

Ai secondi provvedono, in base alle direttive dell'Assessore e alle dipendenze del capo della ripartizione VIII dell'Amministrazione provinciale, l'economa e le inservienti addette ai servizi generali (cucina, guardaroba, lavanderia).

Il servizio spirituale è svolto da un cappellano incaricato dalla Giunta provinciale, previa designazione dell'autorità ecclesiastica.

Art. 8.

Il direttore sanitario è direttamente responsabile dell'organizzazione e del funzionamento sanitario e assistenziale dell'Istituto.

Egli sovrintende, in ispecie, all'accettazione, alla dimissione, all'allevamento e al trattamento medico e sanitario dei bambini, ai rapporti dell'Istituto con le madri nubili e il pubblico, alla disciplina sulle madri nubili ospiti dell'Istituto nonchè sul personale addetto ai servizi sanitari, alla vigilanza sanitaria sui bambini collocati in allevamento esterno o negli istituti convenzionati con la Provincia, alla dietetica dei bambini delle madri nubili ospiti e del personale collegiato. Adempie alle singole funzioni di carattere amministrativo indicate nella presente legge e nel regolamento di attuazione.

Per i casi di impedimento o di assenza del direttore sanitario, la Giunta provinciale, sentito il direttore sanitario, designa un medico specializzato in pediatria, stabilendo la forma e la misura della retribuzione.

Art. 9.

L'economa sovrintende, alle dipendenze del direttore sanitario, ai servizi sanitari e assistenziali e dirige i servizi economici e amministrativi. Per le provviste occorrenti giornalmente, effettua i pagamenti sul fondo messo a sua disposizione con mandati di anticipazione e reintegrato verso documentazione delle spese mensili.

La Giunta provinciale potrà incaricare delle mansioni di economa anche una suora, purchè in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 15, punto *b*).

Art. 10.

L'assistente sanitaria aiuta il direttore sanitario e l'economa nel servizio sanitario e assistenziale; in particolare presta agli assistiti le eventuali cure prescritte dal direttore sanitario, provvede all'accettazione, conserva i medicinali e gli strumenti medici, vigila sul lavoro di assistenza immediata prestata dalle puericultrici.

La Giunta provinciale, qualora lo richiedano le esigenze di servizio, con apposita deliberazione, può attribuire le funzioni suddette anche ad una delle suore assegnate all'Istituto a sensi della convenzione di cui all'art. 18 della presente legge, purchè sia in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 11.

Le puericultrici, abilitate a sensi del capo 2° della legge 19 luglio 1940, n. 1098, sono incaricate della vigilanza e dell'assistenza immediata dei bambini lattanti e divezzi ricoverati nell'Istituto, nonchè dell'assistenza delle madri nubili ospiti dell'Istituto.

Art. 12.

Il custode adempie le mansioni di custodia e di portineria e si occupa, altresì, delle piccole riparazioni necessarie nella casa, del funzionamento delle caldaie e dei lavori di giardineria.

Art. 13.

Le inservienti adempiono le mansioni ausiliarie dei servizi sanitari e assistenziali e attendono ai servizi generali dell'Istituto. Sono destinate ai vari posti di lavoro di entrambi i servizi dell'Istituto secondo il turno settimanale.

Art. 14.

L'ispettrice esercita, a sensi dell'art. 16 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, mediante periodiche visite, la sorveglianza dei bambini collocati in allevamento esterno e in istituti convenzionati con la Provincia.

Art. 15.

Il personale dell'Istituto, oltre ai titoli e requisiti generali previsti per i dipendenti della Provincia dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modificazioni, deve possedere i seguenti requisiti speciali:

a) direttore sanitario: diploma di laurea in medicina e chirurgia e quello di specializzazione in pediatria;

b) economa: diploma di assistente sanitaria visitatrice o di puericultrice rilasciato da una scuola pubblica autorizzata;

c) assistente sanitaria: diploma di licenza della scuola media inferiore e diploma di assistente sanitaria visitatrice;

d) ispettrice: diploma di vigilatrice d'infanzia o di assistente sanitaria visitatrice;

e) puericultrici: diploma di licenza della scuola media inferiore e diploma di puericultrice rilasciato da una scuola pubblica autorizzata;

f) inservienti: diploma di licenza della scuola elementare;

g) custode: diploma di licenza della scuola elementare e abilità, dimostrata con prove pratiche, nei lavori di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 16.

I concorsi ai posti di assistente sanitaria, ispettrice e puericultrice sono svolti secondo le norme di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, nonchè secondo quelle di cui al regio decreto 8 maggio 1927, n. 798, e successive modificazioni, in quanto non contrastino con il suddetto ordinamento degli uffici e del personale della Provincia.

L'incaricato della direzione sanitaria viene conferito con deliberazione della Giunta provinciale, previo accertamento dei titoli e requisiti specifici prescritti dalle norme citate nel comma precedente.

L'assunzione del personale inserviente può essere effettuata anche prescindendo dal pubblico concorso, mediante nomina per chiamata di persone in possesso dei requisiti prescritti.

Prima dell'inizio del rapporto di lavoro, il personale, di cui al primo e terzo comma del presente articolo, viene sottoposto a una visita medica di accertamento della idoneità fisica al lavoro svolto nell'Istituto.

Art. 17.

Si applicano al personale dell'Istituto, corrispondentemente al grado provinciale assegnato, le norme dell'ordinamento del personale e degli uffici della Provincia relative alla retribuzione annua e ai relativi aumenti biennali, alla progressione nella carriera, all'indennità integrativa speciale e a quella per carichi di famiglia nonchè, in genere, le norme del suddetto ordinamento che concernono il trattamento economico e giuridico del personale. Il personale inserviente è assimilato, ai detti fini, al personale provinciale della carriera ausiliaria.

Per il lavoro di turno prestato in una festa infrasettimanale spetta al personale addetto all'Istituto, nel caso in cui non sia possibile per esigenze di servizio un corrispondente riposo, una indennità pari al 1/30 della retribuzione mensile. Per il servizio di turno notturno spetta al suddetto personale una indennità nella misura stabilita con delibera della Giunta provinciale.

A tutto il personale al quale venga fornito, all'interno dello Istituto, il vitto e l'alloggio, verranno detratti dalla retribuzione mensile i prezzi unitari stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 18.

Il Presidente della Giunta provinciale stipula con una congregazione religiosa femminile, previa deliberazione della Giunta provinciale, una convenzione di servizio, da rinnovarsi ogni

triennio, con la quale è stabilito il numero delle suore assegnato ai servizi dell'Istituto nonchè il loro trattamento economico e giuridico.

Art. 19.

Per tutto quanto non disposto con la presente legge, si applicano al personale in servizio nell'Istituto le norme di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, concernente l'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, e successive modificazioni.

Art. 20.

Il personale attualmente in servizio di ruolo sarà inquadrato, con deliberazione della Giunta provinciale, nei posti e nei gradi corrispondenti previsti nella allegata tabella organica.

Il diploma di scuola media inferiore di cui al precedente art. 15, lettera *e*), non è richiesto nel primo inquadramento delle attuali puericultrici in servizio di ruolo o non di ruolo, come pure per le eventuali future assunzioni di puericultrici diplomatesi prima dell'anno scolastico 1965-66.

Il personale non di ruolo attualmente in servizio, purchè possegga i previsti requisiti, può essere inquadrato nei gradi e posti corrispondenti con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente per l'assistenza pubblica.

Il servizio prestato precedentemente con mansioni analoghe viene riconosciuto, agli effetti del trattamento economico e di progressione nella carriera, al personale inquadrato a sensi dei commi 1° e 3° del presente articolo.

E' in facoltà dell'Amministrazione di assumere in via provvisoria personale inserviente oltre il numero previsto dall'annessa tabella organica, qualora si abbiano posti vacanti di puericultrici, limitatamente al numero dei posti vacanti e al tempo in cui duri la vacanza.

Art. 21.

Il nuovo trattamento economico del personale previsto dalla presente legge entra in vigore con il 1° gennaio 1964.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regolamento per l'assistenza dell'infanzia illegittima stabilito dal Rettorato provinciale con deliberazione del 19 dicembre 1942, n. 129, e approvato dalla Giunta provinciale amministrativa con ordinanza del 22 maggio 1943, n. 11851-2-2.

Art. 22.

E' approvata la tabella organica del personale annessa alla presente legge.

Art. 23.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 4.180.000, viene provveduto con lo stanziamento di cui all'art. 205 del bilancio per l'esercizio 1965 ed in quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Tabella organica del personale

QUALIFICA	Posti n.	gr. spec.	gr. prov.	Salario
direttore sanitario	1	I	incaricato	—
cappellano	1	—	incaricato	—
economa	1	II	X VI C o incaricata	—
assistente sanitaria	1	III	X VI C	—
ispettrice	1	III	X VI C	—
puericultrici di 1ª classe	2	IV	X VII C	—
puericultrici	6	V	X VIII C	—
suore	—	V	incaricate	—
custode	1	VI	V II D	—
inservienti	9	VII	—	600.000

LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 1965, n. **11**.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Brunico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 45 *del* 26 *ottobre* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Brunico nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge.

1. Carta topografica 1 25.000 del territorio comunale;
2. Piano di zonizzazione 1 : 5.000 concernente tutto il territorio comunale;
3. Piano di zonizzazione 1 : 2.880 concernente l'ambito della città;
4. Piano di zonizzazione 1 : 2.880 concernente il territorio della frazione di Riscone;
5. Piano di zonizzazione 1 : 2.880 concernente il territorio della frazione di San Giorgio;
6. Piano delle zone verdi 1 : 2.880 concernente l'ambito della città;
7. Piano della viabilità su pianta quotata 1 : 5.000;
8. Grafico concernente le sezioni stradali;
9. Carta topografica 1 : 100.000 del tracciato dell'Autostrada Venezia-Monaco di Baviera;
10. Grafico concernente le zone sottoposte a tutela del paesaggio 1 : 5.000;
11. Grafico concernente la rete idrica 1 : 2.880 (ambito territoriale della città);
12. Grafico concernente la rete della fognatura 1 : 2.880 (ambito territoriale della città);
13. Relazione illustrativa;
14. Regolamento di attuazione del piano regolatore;
15. Programma per l'attuazione del piano con l'ordine di precedenza per l'esecuzione delle opere ivi previste.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi costitutivi del piano di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1965, n. **12**.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 7 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1965 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto il Commissario del Governo nella Regione: BIANCHI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1965

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Fondi disponibili di precedenti bilanci	L.	120.000.000
a) *in aumento*:		
Titolo I - Entrate effettive		
Capo I - Entrate ordinarie		
Categoria II - Proventi diversi		
Art. 8. — Fondo quote di integrazione di bilanci comunali (legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32)	L.	40.000.000
Art. 26. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolte dalle associazioni riconosciute (legge regionale 14 febbraio 1964 n. 8, articoli 4 e 8)	»	5.000.000
Categoria III - Imposte, sovrimposte, tasse e compartecipazioni		
Art. 32. — Devoluzione statale dei 9/10 delle imposte sui terreni, fabbricati, ricchezza mobile (articoli 67 e 68 dello Statuto)	»	80.000.000
Art. 36. — Compartecipazione ai diritti erariali:		
c) al provento delle tasse automobilistiche (legge n. 49 del 9 febbraio 1952)	»	50.000.000
Art. 41. — Quota assegnata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 70 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige	»	200.000.000
b) *di nuova istituzione*:		
Art. 49-*bis*. — Devoluzione dello Stato della quota di imposta unica in sostituzione della addizionale provinciale i.c.a.p. sulla energia prodotta da aziende elettriche passate all'ENEL (legge 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 48)	»	60.000.000
TOTALE NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	L.	555.000.000
c) *diminuzione*:		
Art. 19. — Assegnazione della Regione per l'esecuzione del programma di opere pubbliche a sensi della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 16	L.	245.000.000
TOTALE MAGGIORI ENTRATE DISPONIBILI	L.	310.000.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *in aumento*:		
TITOLO I - Spese effettive		
Capo I - Spese ordinarie		
Categoria I - Presidenza ed Assessorato affari generali:		
Art. 10. — Fondo quote di integrazione di bilanci comunali (legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32)	L.	40.000.000
Art. 15. — Spese per la scuola magistrale di lingua tedesca in Bolzano per insegnanti asili d'infanzia	»	540.000
Art. 16. — Spese, contributi ai Comuni o altri Enti o Associazioni per le scuole materne non gestite dall'ONAIRC	»	5.931.000
Art. 21. — Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per proiezioni didattiche e contributi per il funzionamento dei centri provinciali per i sussidi audiovisivi	»	500.000
Art. 24. — Fondo spese, sussidi e premi per pubblicazioni ed elaborati di carattere scientifico o didattico	»	372.000
Art. 34. — Contributo al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9)	»	52.000.000
Categoria II - Assessorato finanze e patrimonio		
Art. 38. — Spese relative ai servizi ed alle forniture di acqua, riscaldamento, luce ecc. per i fabbricati provinciali adibiti ad uso abitazioni	»	2.000.000
Art. 44. — Indennità di missione (art. 102 legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6)	»	6.000.000
Art. 59. — Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio	»	9.650.000
Art. 61. — Fondo a disposiizone per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	»	190.000.000
Categoria III - Assessorato agricoltura e foreste		
Art. 65. — Fondo di pronto soccorso per danni causati da eventi di forza maggiore a famiglie di piccoli coltivatori diretti e loro associazioni	»	15.000.000
Categoria IV - Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo		
Art. 79. — Spese per il funzionamento degli istituti provinciali per la istituzione professionale e rispettive officine-scuola	»	5.000.000
Art. 81. — Spese e contributi per l'incremento economico e della produttività	»	2.000.000
Art. 84. — Assistenza creditizia all'artigianato (legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1)	»	17.000.000
Art. 85. — Incremento artigiano	»	5.000.000
Art. 93. — Spesa per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta dalle associazioni riconosciute (legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8)	»	5.000.000
Categoria VII - Assessorato affari sociali e sanità		
Art. 139. — Assistenza a persone in particolare stato di bisogno residenti nella provincia effettuabile anche tramite istituzioni assistenziali	»	7.500.000
Capo II - Spese straordinarie		
Categoria I - Presidenza ed Assessorato affari generali		
Art. 141. — Spese e contributi per la costruzione, sistemazione, arredamento edifici destinati a sede di scuole materne	L.	3.907.000

Categoria II - Assessorato finanze e patrimonio

Art. 147. — Manutenzione e sistemazione straordinaria dei fabbricati provinciali non adibiti a servizi pubblici	L.	2.000.000

Categoria IV - Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo

Art. 164. — Spese e contributi per la costruzione, gestione, acquisto terreno, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati alla istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici (art. 6 legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 e art. 6 legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7) . .	»	80.000.000

Categoria V Assessorato ai lavori pubblici

Art. 173. — Acquisto e manutenzione della attrezzatura e macchine per lavori pubblici . .	»	25.500.000
Art. 174. — Fondo per la liquidazione di espropri per sistemazioni stradali	»	100.000.000
Art. 175. — Spese per la progettazione di lavori di interesse provinciale e collaudi . . .	»	5.000.000
Art. 176. — Spese della Provincia e sussidi ai Comuni per danni causati dalle alluvioni, frane e valanghe riferentisi anche agli esercizi scaduti .	»	76.500.000

b) *di nuova istituzione*:

Art. 170-*bis*. — Spesa per la ripresa delle ricerche sull'inquinamento atmosferico della città di Bolzano	»	1.500.000

Categoria VII - Assessorato affari sociali e sanità

Art. 189-*bis*. — Spese per la cura climatica e la prevenzione delle malattie sociali a favore dei minori d'età evolutiva	»	3.000.000
TOTALE NUOVE E MAGGIORI USCITE	L.	660.900.000

c) *in diminuzione*:

TITOLO I - Spese effettive

Capo I - Spese ordinarie

Categoria II - Assessorato finanze e patrimonio

Art. 60. — Fondo per le spese impreviste . .	L.	3.900.000

Categoria IV - Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo

Art. 83. — Istituto professionale di arte edile: spese di funzionamento, materiale didattico e sussidi ad alcuni bisognosi	»	12.000.000
Art. 86. — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano (legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, art. 2) . .	»	7.000.000

Categoria V - Assessorato ai lavori pubblici

Art. 104. — Spesa per la concessione di concorsi annui costanti per la esecuzione di opere pubbliche a favore degli enti locali, di società cooperative ed altri enti, associazioni, comitati aventi finalità di pubblica utilità - quota 1965 sulla legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 14 . . .	»	245.000.000

Capo II - Spese straordinarie

Categoria IV - Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo

Art. 167. — Spese per l'acquisto e completamento Casa per apprendisti di Bressanone . .	L.	80.000.000

Categoria VII - Assessorato affari sociali e sanità

Art. 189. — Acquisto di vaccino Sabin per il completamento della lotta antipoliomielitica . .	»	3.000.000
TOTALI MINORI USCITE	L.	350.900.000

(8495)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.